



Publicato il 13 agosto 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 303 DI DATA 29 Maggio 2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di carta bianca xerografica, carta riciclata e cartoncino per stampe grafiche da destinare all'approvvigionamento del magazzino della Provincia Autonoma di Trento per l'anno 2018 conforme ai Criteri minimi ambientali di cui al DM. 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali è pari ad euro 114.610,00 di cui euro zero per oneri della sicurezza. GIG: 7460924541, 7461334798, 74613558EC.

Il Dirigente rileva quanto segue.

Il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica ha tra gli altri compiti anche quello di provvedere all'approvvigionamento dei beni mobili da destinare all'approvvigionamento del magazzino della Provincia Autonoma di Trento il quale poi provvede a rifornire le strutture provinciali richiedenti.

Vista la determinazione n. 34 di data 26 gennaio 2018 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 23/90, il programma di spesa per l'anno 2018 relativo alle acquisizioni ricorrenti di cancelleria necessarie al funzionamento degli uffici, dei laboratori, officine e di particolari strutture provinciali.

Vista la necessità di provvedere all'approvvigionamento annuale di carta bianca xerografica, carta riciclata e cartoncino per stampe grafiche da destinare all'approvvigionamento del magazzino della Provincia Autonoma di Trento conforme ai Criteri minimi ambientali di cui al DM. 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), si rende necessario ai fini dell'affidamento della fornitura indire una trattativa privata mediante confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) della legge provinciale n. 23/90, per un importo massimo di Euro 114.610,00 + IVA 22% comprensivo degli oneri per la sicurezza relativo all'anno in corso suddiviso in tre lotti:

- lotto 1) carta riciclata – Euro 44.900,00 + IVA 22% (CIG 7460924541)
- lotto 2) carta xerografica bianca – Euro 40.610,00 + IVA 22% (CIG 7461334798)
- lotto 3) carta e cartoncino stampe grafiche – Euro 29.100,00 + IVA 22% (CIG 74613558EC).

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16, comma 4 b) bis, della L.P. 2/2016 in quanto gli elementi qualitativi delle prestazioni individuati nel capitolato tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento, definiscono efficacemente le specifiche dei prodotti medesimi e ulteriori specificazioni non apporterebbero alcun beneficio in considerazione della natura e delle finalità dei prodotti richiesti; inoltre per la natura della fornitura il costo riferito alla sola manodopera risulta inferiore al 50% dell'importo totale del contratto essendo prevalente il costo riferito al prodotto.

Il presente provvedimento avrà immediata esecutività ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6 – 78 Leg., considerata l'urgenza di affidamento della suddetta fornitura;

Si specifica inoltre che in relazione all'art. 32 della L.P. n. 2/2016 in materia di clausole sociali, non si ritiene opportuno l'inserimento di tali clausole in quanto la natura della fornitura fa ritenere non necessario l'impiego di una elevata quantità di lavoratori.

Preso atto che sono stati predisposti i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 – caratteristiche tecniche minime;
- Allegato 2 – capitolato amministrativo;

Dato atto che i codici CIG, acquisito ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sono i seguenti: 7460924541, 7461334798, 74613558EC.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- . vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le s.m.;
- . visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- . vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- vista la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, art. 56 e Allegato 4/2;
- visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'indizione di una trattativa privata, mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera h) della legge provinciale n. 23/90, per l'affidamento della fornitura di carta bianca xerografica, carta riciclata e cartoncino per stampe grafiche da destinare all'approvvigionamento del magazzino della Provincia Autonoma di Trento conforme ai Criteri minimi ambientali di cui al DM. 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) per un importo massimo di euro 114.610,00 + IVA 22% di cui euro zero per oneri della sicurezza suddiviso in tre lotti:
 - lotto 1) carta riciclata – Euro 44.900,00 + IVA 22% (CIG 7460924541)
 - lotto 2) carta xerografica bianca – Euro 40.610,00 + IVA 22% (CIG 7461334798)
 - lotto 3) carta e cartoncino stampe grafiche – Euro 29.100,00 + IVA 22% (CIG 74613558EC).
2. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16, comma 4 b) bis, della L.P. 2/2016 in quanto gli elementi qualitativi delle prestazioni individuati nel capitolato tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento, definiscono efficacemente le specifiche dei prodotti e ulteriori specificazioni non apporterebbero alcun beneficio in considerazione della natura e delle finalità dei prodotti richiesti; inoltre per la natura della fornitura il costo riferito alla sola manodopera risulta inferiore al 50% dell'importo totale del contratto essendo prevalente il costo riferito ai prodotti.
3. di disporre che per ragioni d'urgenza, la fornitura oggetto del presente provvedimento potrà essere affidata alla ditta aggiudicataria nelle more della stipula del contratto;
4. di approvare i seguenti allegati quali parte integrante del provvedimento:
 - Allegato 1 – caratteristiche tecniche minime;
 - Allegato 2 – capitolato amministrativo;
5. di prevedere la stipula del contratto attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 23/90;
6. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6 – 78 Leg., considerata l'urgenza di affidamento della suddetta fornitura;
7. di non ritenere opportuno, in relazione all'art. 32 della l.p. n. 2/2016 in materia di clausole sociali, l'inserimento di tali clausole in quanto la natura della fornitura fa ritenere non necessario l'impiego di una elevata quantità di lavoratori;
8. di dare atto che i codici CIG, acquisito ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sono i seguenti: 7460924541, 7461334798, 74613558EC;
9. di far fronte alla spesa complessiva pari ad Euro 139.824,20.= iva compresa, derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, mediante la prenotazione fondi n. 2012700-001 sul capitolo 151550-009 dell'esercizio finanziario 2018.

Elenco degli allegati parte integrante

001 capitolato amministrativo

002 caratteristiche tecniche minime

IL DIRIGENTE
Gianfranco Brigadoi

**CAPITOLATO SPECIALE
PER**

**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA
PER FOTOCOPIE E CARTONCINO PER STAMPA
TIPOGRAFICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. La gara ha per oggetto la fornitura di carta xerografica bianca, carta riciclata e carta-cartoncino in risme per stampe digitali, per copia e carta grafica in fibre vergini conformemente al DM Ambiente 4 aprile 2013, suddivisa in tre lotti come di seguito indicato:

Lotto n. 1 carta riciclata importo a base d'asta Euro 44.900,00;

Lotto n. 2 carta xerografica bianca importo a base d'asta Euro 40.610,00;

Lotto n. 3 carta e cartoncino bianco per stampe tipografiche importo a base d'asta Euro 29.100,00

2. L'appalto è finalizzato all'approvvigionamento centralizzato presso il magazzino della P.A.T. di carta xerografica bianca, carta riciclata e carta-cartoncino, in risme, per stampe digitali, per copia e a uso carta grafica al fine di soddisfare le richieste delle strutture provinciali.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura oggetto della gara consiste in:

Lotto 1: n. 24.000 risme carta riciclata A4 mis. 21X29,7 gr.80

La fornitura dovrà essere effettuata in corso d'anno con consegne parziali da n. 8.000 risme cadauna; la prima consegna entro 30 giorni dalla data ordine e a seguire su indicazione del Responsabile del magazzino.

Lotto 2: n. 16.000 risme carta xerografica bianca A4 mis.21x29,7 gr.80

La fornitura dovrà essere effettuata in corso d'anno con consegne parziali da n. 8.000 risme cadauna; la prima consegna entro 30 giorni dalla data ordine e a seguire su indicazione del Responsabile del magazzino.

n. 2.000 isme carta xerografica bianca A3 mis. 42x29,7 gr.80

consegna in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data ordine;

Lotto 3:

n. 1.200 risme carta per stampe digitali mis. cm. 35X50 gr. 80 risme da 500 fogli;

n. 200 risme cartoncino offset bianco mis. cm. 35X50 gr. 240 risme da 250 fogli;

n. 200 risme cartoncino offset bianco mis. cm. 44X32 gr. 140 risme da 500 fogli;

n. 200 risme cartoncino per stampe digitali mis. cm. 37x53 gr.120 risme da 500 fogli;

n. 200 risme cartoncino per stampe digitali mis. cm. 37x53 gr.160 risme da 500 fogli,

consegna in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data ordine.

2. Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura dei beni richiesti per le quantità e con le caratteristiche minime indicate nell'allegato 3 - modulo offerta.

La fornitura di cui al comma 1 dovrà essere eseguita durante l'orario di lavoro (9:00 – 12:45 14:30 – 15:45), ai piani superiori del Magazzino provinciale di Via Lavisotto, 18 – Trento, contattando preventivamente (con preavviso di almeno 2 giorni) il Responsabile di Magazzino al numero 0461/495134, per definire i tempi e le modalità di consegna. Al

riguardo si fa presente che l'edificio è dotato di montacarichi; dovrà quindi essere cura della Ditta aggiudicataria provvedere a propria cura e spese alla consegna del materiale all'interno dello stabile, sulla base delle indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del Magazzino.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad osservare le modalità operative di esecuzione della fornitura e consegna, indicate nell'ELENCO CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME.
Gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy ecc. sono indicati negli articoli successivi.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - a) garantire l'accesso ai locali di consegna;
 - b) mettere a disposizione le attrezzature necessarie per effettuare lo scarico merce.
 - c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del presente capitolato;

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - h) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa);
 - a.2) l’offerta economica dell’appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro i termini indicati all’Art. 2 del presente capitolato in relazione a ciascun lotto di aggiudicazione.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il soggetto aggiudicatore provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore sulla base delle quantità consegnate e fatturate secondo le modalità riportate nell'allegato CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME, fino al raggiungimento della quantità e dell'importo totali della fornitura.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato (ove previsto).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimi, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Il Preposto al trattamento corrisponde col responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all'affidamento dell'appalto. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del contratto d'appalto.

Il trattamento di tali dati da parte dell'appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, l'appaltatore, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare esecuzione).

3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a:
 - a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile esterno del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
 - b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
 - c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al preposto al trattamento, competente nel merito;
4. L'appaltatore, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri responsabili interni.
5. Il responsabile esterno del trattamento assume l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile esterno del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l'appaltatore, in veste di responsabile esterno del trattamento, si obblighi a:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile esterno del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;

- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto del trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto del trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto del trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/preposto dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al responsabile interno del trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto del trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
6. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in questione.
7. Il titolare e il responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale nel limite del 10% dell'importo contrattuale, e potrà disporre la rescissione del contratto dopo la terza contestazione formale.
2. La riscossione della penale sarà effettuata decurtando direttamente l'importo dovuto dalla relativa fattura, ovvero trattenendo l'importo dovuto dalla garanzia definitiva ai sensi dell'Art 22 del presente Capitolato.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;

- c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 3, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
 "Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del/i contratto/i sottoscritto/i con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato/i con i CIG n. 7460924541, n. 7461334798, n. 746133558EC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento (...)."
3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici identificativi di gara (CIG) n. 7460924541, n. 7461334798, n. 746133558EC

Art. 29 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE

- ing. Gianfranco Brigadoi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

1) Lotto n.1: n. 24.000 risme di Carta riciclata A4

Risme da 500 fogli cadauna di carta riciclata 21x29,7 gr. 80, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- grammatura secondo lo standard NP EN ISO 536: $80 \pm 3,2$ gr/mq;
- idoneità: uso fotocopiatrici in b/n e colori, stampanti laser e a getto d'inchiostro b/n e colori, macchine per stampa;
- spessore secondo lo standard NP EN 20534: micron 102 ± 6
- opacità secondo lo standard ISO 2471: min. 93
- brillantezza del bianco ISO 2470: $70\% \pm 2,5\%$;
- umidità secondo DIN EN 20287: $5,1 \pm 0,4$
- fissaggio del toner secondo DIN EN 12283: $> 0,8$;
- valore ph: > 6 neutro.

2) Criteri ambientali per l'acquisto di carta riciclata D.M. 4 aprile 2013

4.2 Specifiche tecniche

4.2.1. Requisiti delle fibre

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")⁴ o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato Pefc®")⁵;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione⁶.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto⁷.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata⁸.

4 FSC Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

5 PEFC Programme for Endorsement of Forst Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC – Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008).

6 Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui è presente il criterio. Ad esempio: "La carta marca ... tipo ... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlagc.php?id=169".

7 La verifica dell'organismo riconosciuto dovrà essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa ricilata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato") e/o "PEFC® Recycled" aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

8 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es: tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante⁹.

Gli alchifenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di Tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁰, presunta conforme. né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità ai criteri sopra indicato.

9 E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

10 Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

3) Lotto n. 2: carta xerografica bianca A4 - A3

Risme da 500 fogli cadauna di: carta xerografica bianca A4 mis. cm. 21x29,7 gr. 80 e carta xerografica bianca A3 mis. cm.42x29,7 gr. 80, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- grammatura secondo lo standard NP EN ISO 536 80 ± 3 gr./mq;
- qualità pura cellulosa 100% E.C.F.
- spessore secondo lo standard NP EN 20 534; microns 106 ± 4;
- opacità secondo standard ISO 2471; min. 90;
- brillantezza del bianco ISO 11475: 146 ± 3.

4) Lotto n. 3: carta e cartoncino stampe grafiche per centro stampa

- n. 1.200 risme di carta bianca per stampe digitali a colori:

- risme da 500 fogli cadauna avente misure cm. 35x50, gr. 80, confezionate esclusivamente con carta da pacco.

Caratteristiche tecniche:

- grammatura g/m2 ISO 536 80 g ± 4%,
- opacità % ISO 2471 min. 90,
- bianchezza CIE ISO 11475 min. 150,
- ruvidità ml/min ISO 8791-2 inferiore o uguale a 220.

- n. 200 risme di cartoncino bianco per stampe digitali a colori:

- risme da 500 fogli cadauna, avente misure cm.37x53 gr.120, confezionate esclusivamente con carta da pacco.

Caratteristiche tecniche:

- grammatura g/m2 ISO 536 120 g ± 3%,
- opacità % ISO 2471 min. 90,
- bianchezza CIE ISO 11475 min. 150,
- ruvidità ml/min ISO 8791-2 inferiore o uguale a 250.

- n. 200 risme di cartoncino bianco per stampe digitali a colori:

- risme da 500 fogli, avente misura cm. 37x53 gr.160, confezionate esclusivamente con carta da pacco.

Caratteristiche tecniche:

- grammatura g/m2 ISO536 160 G. ± 3%
- opacità % ISO 2471 99 ± 2
- bianchezza CIE ISO 11475 167 ± 3
- ruvidità ml/min. ISO 8791-2 230 ± 60

- n. 200 risme di cartoncino bianco finissimo offset liscio:

- risme da 500 fogli cadauna, avente misure cm. 44X32, gr. 140, confezionate esclusivamente con involucro protettivo in carta da pacco resistente.

Caratteristiche tecniche:

- grammatura standard UNI EN ISO536 140 gr.mq/2
- elevato grado di bianco e lisciatura, particolarmente adatto alla stampa offset

- n. 200 risme di cartoncino bianco finissimo offset liscio:

- risme da 250 fogli cadauna, avente misure cm. 35X50, gr. 240, confezionate esclusivamente con involucro protettivo in carta da pacco resistente.

Caratteristiche tecniche:

- grammatura standard UNI EN ISO 536 240 gr.mq/2
- elevato grado di bianco e lisciatura, particolarmente adatto alla stampa offset.

5) Criteri ambientali per l'acquisto di carta mista o vergine (lotto 2 e 3)

5.2 Specifiche tecniche

5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quale quella del Forest Stewardship Council (FSC)¹⁴ o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio¹⁵.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto¹⁶.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti¹⁷.

14 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSG-STD-40-005).

15 In tali casi l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di Tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

16 Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento (EU) n. 995/2010.

17 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della

pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impegnata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante¹⁸.

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di Tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁹, presunta conforme, né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

18 E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCI (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

19 Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.